

R. GAROFOLI

MANUALE di DIRITTO PENALE

Parte generale e speciale

Analisi di Principi generali, Istituti e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali

Il volume è aggiornato a:

- **testo unificato T.U. C. 1951-3106-3184-3315-A** (*“divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia”*), approvato dalla Camera dei deputati in data 31 marzo 2022;
 - **l. 9 marzo 2022, n. 22** (*“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*);
 - **l. 23 dicembre 2021, n. 238** (*“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”*);
 - **d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195** (*“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”*);
 - **l. 27 settembre 2021, n. 134** (*“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – c.d. riforma Cartabia”*).
 - **d.l. 8 settembre 2021, n. 120** (*“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*).
- **ultimissima giurisprudenza 2021-2022**

edizione a cura di Guido Di Biase

VIII edizione 2022

 **Neldiritto
Editore**

Nell'ambito della categoria dei reati propri, l'impostazione prevalente suole operare una tripla partizione tra:

- 1) **reati propri esclusivi**, detti anche reati di mano propria, nei quali la qualifica determina l'offensività del fatto; gli stessi, se commessi da un soggetto privo della relativa qualifica, sarebbero del tutto leciti ed inoffensivi (es: incesto, evasione, bigamia);
 - 2) **reati propri semiesclusivi**, nei quali la qualifica determina la specifica offensività del fatto; gli stessi, se commessi da un soggetto privo della qualifica, configurerebbero un reato comune (es: appropriazione indebita e peculato);
 - 3) **reati propri non esclusivi**, nei quali la qualifica non determina l'offensività del fatto; gli stessi, se commessi da un soggetto privo della qualifica, costituirebbero illecito extrapenale (es: fatti pregiudizievoli ai creditori e reati di bancarotta).
- Come si vedrà, le differenze tra le varie tipologie di reato proprio qui enucleate non sono solo teoriche, comportando rilevanti implicazioni soprattutto in tema di **concorso di persone** (cfr. *Cap. III, Sez. V, par. 6*) e di **errore sulla qualifica soggettiva** (cfr. *Cap. II, Sez. VI, par. 5.1*).

2. | La responsabilità penale delle persone giuridiche.

Nella tradizione penalistica dell'Europa continentale per lungo tempo si è sostenuto che **societas delinquere non potest**, ciò essenzialmente sulla scorta del principio costituzionale di cui all'art. 27 Cost. Invero, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 luglio 2001 n. 231 (che ha introdotto una, pur prudente, formula di responsabilità a carico degli enti, definita "per illeciti amministrativi derivanti da reato"), il principio che individua i soggetti attivi del reato nelle sole persone fisiche è stato tradizionalmente desunto dall'art. 27 Cost. che, consacrando la **natura personale della responsabilità penale**, postula un coefficiente di partecipazione psichica in capo all'autore, il solo a giustificare una risposta sanzionatoria con finalità educativa: il che – si è a lungo ritenuto – non sarebbe ipotizzabile con riguardo alla persona giuridica. Tuttavia, a fronte del sempre crescente fenomeno di delinquenza societaria, realizzata non già su iniziativa individuale della singola persona-fisica, ma sulla scorta di scelte generali di organizzazione o di politica dell'impresa, si è avvertita l'esigenza di scelte di criminalizzazione intese a coinvolgere anche la persona giuridica, quale diretta responsabile della condotta societaria penalmente rilevante. Nel tentativo di conciliare tali esigenze di criminalizzazione con il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, si è così giunti alla disciplina dettata dal **d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, in cui la responsabilità dell'ente, pure esplicitamente qualificata come "amministrativa dipendente da reato", pare assumere ciò nondimeno, per alcuni aspetti, carattere penale (sul dibattito circa la natura giuridica della responsabilità penale delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/2001, cfr. 2.1.).

■ Il citato decreto legislativo estende agli enti l'applicabilità di alcuni **principi** di matrice penalistica; in particolare il principio di **legalità**, il principio di **tassatività** ed il principio di **irretroattività**. L'art. 2, infatti, prevede che:

- la persona giuridica non può essere ritenuta responsabile se non per un fatto costituente reato, ai sensi della legge penale;
- prima della commissione del fatto, la legge deve espressamente prevedere la

responsabilità amministrativa dell'ente in relazione a quel reato.

La disposizione enuncia, quindi, il principio di tassatività delle ipotesi di reato dalle quali può derivare la responsabilità della persona giuridica e limita la possibilità di estendere agli enti le conseguenze sanzionatorie dei reati commessi dalle persone fisiche.

Il successivo art. 3, d.lgs. n. 231/2001, enuclea una disciplina del fenomeno della **successione di leggi nel tempo**, che riproduce quella prevista dall'art. 2, co. 2, 3 e 4, c.p.; la persona giuridica non può essere assoggettata a sanzione amministrativa:

- non solo se l'illecito penale presupposto della sua responsabilità non è più previsto dalla legge come reato;
- ma anche se per un fatto (che continui ad essere punito come reato) la responsabilità dell'ente non sia più prevista dalla legge.

In caso di intervento di leggi diverse nel tempo deve trovare applicazione quella più favorevole all'ente.

■ Relativamente all'**ambito soggettivo di applicazione** della disciplina, l'art. 1 del decreto in esame ricomprende tra i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2011: gli **enti forniti di personalità giuridica**, le **società** e le **associazioni anche prive di personalità giuridica**.

Vengono invece **esclusi**: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (categoria, quest'ultima, idonea a ricomprendere anche i partiti politici e sindacati).

◆ I. GIURISPRUDENZA:

È CONFIGURABILE LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA INDIVIDUALE?

Tra i primi dubbi interpretativi suscitati dalla disciplina in esame è stato sottoposto al vaglio giurisprudenziale quello relativo all'applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all'impresa individuale. Sul punto, è dapprima intervenuta *Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941*, la quale ha fornito risposta negativa al quesito, osservando che, sul piano teleologico, *"presupposto per la responsabilità in questione risulta essere quantomeno la possibilità di una distinzione soggettiva, di uno schermo giuridico tra autore del reato e il soggetto giuridico responsabile dell'illecito amministrativo che si è, evidentemente avvantaggiato del reato commesso"*. A ciò si aggiunga che ammettendo la punibilità dell'imprenditore individuale si finirebbe per violare il principio del *ne bis in idem*, dal momento che le conseguenze del medesimo fatto illecito sarebbero poste nuovamente a carico del reo (titolare della ditta individuale), già perseguibile penalmente in veste di persona fisica.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta all'opposta soluzione: in particolare, *Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2011, n. 15657*, secondo cui *"non può negarsi che l'impresa individuale (...), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività"*, anche tenuto conto del fatto che *"molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale"*.

Occorre segnalare, tuttavia, che non è mancato chi ha ravvisato, in tale interpretazione, una non consentita estensione analogica *in malam partem* dell'art. 1 d.lgs. 231/2001, posto che le imprese individuali – non riconducibili evidentemente né alle società né alle associazioni – non potrebbero parimenti essere ricondotte alla categoria degli "enti forniti di personalità giuridica", la personalità giuridica riferendosi notoriamente a soggetti giuridici

cui patrimonio è autonomo rispetto a quello delle persone fisiche che lo costituiscono (VIGANÒ).

Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2012, n. 18941, è di nuovo intervenuta sul tema statuendo come "La disciplina della responsabilità amministrativa da reato, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non si può estendere alle imprese individuali". Ad avviso della Corte, infatti, il divieto di analogia in *malam partem* impedisce una lettura, della suddetta normativa che ne estenda le previsioni anche alle "ditte individuali".

LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO ED IL PROBLEMA DELLA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA, PUBBLICA E PRIVATA

La giurisprudenza si è trovata, poi, ad affrontare il diverso problema della **responsabilità della società capogruppo**.

Si tratta delle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un soggetto che opera nell'ambito di una società le cui azioni appartengono, in tutto o in maggioranza, ad una ulteriore società, detta appunto società capogruppo o holding, alla quale spetta la direzione e il coordinamento dell'intero gruppo.

Secondo **Cass., Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941** occorre distinguere tra diverse tipologie di raggruppamenti societari. In un primo modello, la società capogruppo esercita un compito di direzione e coordinamento dell'intero gruppo, ponendosi così a capo di un gruppo di società.

In un secondo modello, viceversa, la scomposizione dell'impresa in una pluralità di società può portare a separare fra loro, facendone oggetto di separate società, le due fondamentali funzioni imprenditoriali: l'attività di direzione da un lato e l'attività di produzione o scambio dall'altro. Si dà così luogo ad una società capogruppo – che si definisce in questo caso holding "pura" - che non svolge alcuna attività di produzione o di scambio ma che si limita ad amministrare le proprie partecipazioni azionarie cioè a dirigere le società del proprio gruppo (società operanti).

Solo nel primo modello, pertanto, è ipotizzabile una responsabilità della società capogruppo in caso di reati che, verificatisi nell'esercizio dell'attività delle società controllate, risultino tuttavia commessi nell'interesse dell'intero raggruppamento, anziché in quello esclusivo dell'organismo societario di appartenenza.

Da ultimo, **Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583** ha affermato che le condizioni richieste perché possa affermarsi la responsabilità di una holding sono tre:

- a) il primo requisito è che sia stato commesso uno dei reati di cui al citato decreto legislativo;
- b) il secondo è che il reato presupposto sia stato commesso da una persona fisica che abbia con l'ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale; è cioè necessario che l'agente rivesta una posizione qualificata all'interno dell'ente. La *holding* o altre società del gruppo possono, quindi, rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; non è pertanto sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società;
- c) il terzo è che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, interesse e vantaggio che devono essere verificati in concreto, dovendo la società ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto.

Dibattuta l'applicabilità della disciplina che si esamina a **società a partecipazione mista, pubblica e privata**, tanto più quando si tratti di organismi societari preposti alla gestione di servizi pubblici in settori che si connotano per il coinvolgimento di valori dal rilievo spiccatamente costituzionale (sanità, informazione, istruzione).

La questione è stata esaminata dalla Suprema Corte (**Cass., sez. II, 21 luglio 2010, n. 28699**), che, nel dare risposta positiva al quesito, ha preso le mosse dal dato letterale dell'art. 1, D. Lgs. n. 231 del 2001, laddove esclude dall'ambito di operatività della introdotta disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli "altri enti pubblici non economici".

Ad avviso della Cassazione, il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica.

Ebbene, la veste societaria preclude a monte, ad avviso dei supremi giudici, la possibilità di riscontrare la prima condizione, vale a dire l'assenza di attività economica: tanto sul rilievo per cui ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l'esercizio di un'attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà - poi - la destinazione degli utili medesimi, se realizzati.

È stato sostenuto in tale sede, oltretutto, che il richiamato art. 1, d.lgs. n. 231 del 2001, laddove esclude dal raggio di operatività della disciplina introdotta gli enti che svolgono "funzioni di rilievo costituzionale" mira a preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, sortirebbero l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali: è quanto non accade, ad avviso della Suprema Corte, rispetto a mere attività di impresa.

In realtà non può confondersi il valore - pur indubbiamente di spessore costituzionale - della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell'ente o della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) nella Carta costituzionale; né si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile economico.

■ Quanto ai **criteri di imputazione**, gli stessi vengono distinti in:

a) oggettivi: è necessario che il soggetto abbia agito nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente, rivestendo al suo interno una **determinata posizione formale**.

È necessario, in primo luogo, che talune fattispecie di reato siano commesse:

■ da **soggetti in posizione apicale** (art. 5, co. 1), ossia:

- da soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente (apici statutari) o di una sua unità organizzativa autonoma funzionalmente e finanziariamente (ad esempio direttori di stabilimento, etc.);
- da soggetti che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (dirigenti di fatto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati;

o

■ da **sottoposti**; per le azioni di questi ultimi, tuttavia, scatta la responsabilità solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei soggetti con poteri di gestione (art. 7, co. 1).

In secondo luogo, il reato deve essere commesso nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente, intesi dalla prevalente giurisprudenza come concetti distinti e requisiti alternativi:

- l'**interesse** descrive la **proiezione finalistica della condotta** e va valutato esclusivamente in una prospettiva **ex ante**;
- il **vantaggio** evidenzia un **concreto risultato conseguito** per effetto della condotta e va accertato **ex post**.

Se sulla definizione di vantaggio si registra una sostanziale uniformità di vedute, la nozione di interesse si presenta controversa. In particolare, da un lato, l'**interesse** può essere inteso, in senso **sogettivo**, come finalistico orientamento della condotta a procurare un'utilità all'ente; dall'altro, l'interesse può essere inteso in senso **oggettivo**, quale obiettiva idoneità della condotta criminosa -valutata **ex ante**- a comportare una utilità per l'ente. L'opinione dominante, al fine di evitare defatiganti indagini sulla dimensione psicologica dell'agente, opina nel secondo senso, rilevando peraltro che il

criterio dell'interesse sia prevalente a quello del vantaggio. Mentre infatti l'art. 5, co. 1 richiede che sia commesso un fatto di reato "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente, il successivo comma 2 dispone che questo non risponda laddove l'autore del reato abbia "agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi": il che lascia desumere che l'accidentale percezione di un vantaggio non sia sufficiente per irrogare una sanzione all'organismo corporativo in sé considerato.

b) soggettivi:

è necessaria la **colpevolezza** dell'ente desunta dalla **mancata adozione di modelli di organizzazione** e nell'**omessa vigilanza** sui comportamenti dei dipendenti (cd. "colpa di organizzazione").

L'illecito è imputabile all'ente in quanto risultato della politica aziendale o di una colpa di organizzazione o di una colpa per inosservanza di obblighi di direzioni e di vigilanza. In ciò consiste la **colpevolezza dell'ente**, secondo il d.lgs. n. 231/2001: nell'aver determinato o consentito il reato del singolo con la propria **carente regolamentazione interna**.

La **prova liberatoria** a favore dell'ente si articola diversamente a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale** (art. 6, co. 1) o da **soggetti sottoposti** (art. 7, co. 2).

Infatti:

- nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un **soggetto in posizione apicale**, l'ente **risponde**:

- se si riscontra la commissione di un reato;
- se il suo autore rivesta una delle qualità di cui all'art. 5, co. 1;
- se infine vi sia un obiettivo collegamento teleologico tra l'azione illecita e l'interesse della persona giuridica.

Si tratta di una **presunzione relativa di responsabilità**, posto che si prevede per l'ente la possibilità di provare, con effetti liberatori, circostanze idonee a circoscrivere la responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito; difatti, l'ente **non risponde** se dimostra:

- a) l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione dell'illecito, di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e rispondenti ad una serie di complesse esigenze di cui al secondo comma dell'art. 6;
- b) il conferimento ad un organismo interno all'ente di compiti di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei suddetti modelli, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) la realizzazione del reato da parte di soggetti che hanno fraudolentemente eluso i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) l'omessa o l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Perché l'ente si emancipi dalla responsabilità è dunque necessaria (e sufficiente) la predisposizione ed attuazione di **piani di organizzazione a valenza preventiva**, dotati della massima effettività.

- se, invece, l'autore del reato è un **soggetto sottoposto** all'altrui direzione, la responsabilità dell'ente si fonda sulla circostanza che la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza** (circostanza che dovrà essere il P.M. a provare). L'ente può comunque dimostrare che **non vi è stata una tale inosservanza**, provando che è stato adottato ed efficacemente attuato un **modello di**

organizzazione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi e avente le caratteristiche specificate dalla legge.

◆ II. GIURISPRUDENZA:

L' "INTERESSE" DELL'ENTE

Sulla nozione di "interesse" dell'ente si è soffermata **Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2013, n. 45969**, statuendo che, di fronte alla commissione di illecite, autonome condotte appropriate da parte degli amministratori di una società, non appare corretta l'argomentazione secondo la quale la fittizia copertura del passivo avrebbe consentito alla società di proseguire la propria attività di riscossione, procurandole così un evidente vantaggio. È plausibile, infatti, che l'attività manipolativa degli amministratori infedeli, volta ad occultare il passivo, fosse funzionale ad assicurare copertura alle illecite appropriazioni, anziché ad arrecare un vantaggio alla società di appartenenza.

Si segnala anche **Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380**.

L'interesse, che describe la proiezione finalistica della condotta, va valutato esclusivamente in una prospettiva *ex ante*; il vantaggio, che evidenzia un concreto risultato conseguito per effetto della condotta, va accertato *ex post* (Trib. Novara, 1° ottobre 2010).

In termini si è espressa **Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615**, secondo cui "l'interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato *ex ante*"; mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*".

In particolare, sulla nozione di "interesse", si è soffermata anche **Cass. pen., Sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380**, secondo cui tale nozione esprime la proiezione soggettiva dell'autore (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico", profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e rappresenta una connotazione accettabile con analisi *ex ante*. Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica. A ciò si aggiunge che l'accertamento in merito alla sussistenza dell' "interesse" o del "vantaggio" risulta essenziale poiché l'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 231/2001 specifica che può affermarsi l'assenza di responsabilità dell'ente soltanto quando si accerti l' "interesse esclusivo" di terzi o di persone fisiche. L'assenza di dette condizioni rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie.

IL PROBLEMA DEI DELITTI COLPOSI

Particolarmente dibattuta la compatibilità del criterio d'iscrizione oggettiva del reato all'ente costituito dall'interesse o vantaggio *ex art 5* con l'inserimento nella lista dei reati-presupposto, a partire dall'introduzione dell'art. 25-*septies* nel d. lgs. n. 231 del 2001, di **fattispecie colpose**, in specie quelle di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro.

Ci si è chiesti, invero, se sia ipotizzabile la commissione di un reato colposo (omicidio/lesioni colpose in violazione della normativa antinfortunistica) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ovvero, se si possa "finalizzare" un evento "non voluto" a vantaggio dell'ente.

Appare non poco problematico concepire un reato colposo – per sua natura connotato dalla non volizione dell'evento – che sia commesso "nell'interesse" dell'ente.

In giurisprudenza, le prime prese di posizione muovono concordemente dall'assunto in forza del quale, in omaggio al cd. principio di conservazione, l'interprete è sempre tenuto a ricercare il significato utile di una disposizione, sicché occorre comunque evitare di fornirne una *interpretatio abrogans* quale sarebbe quella di ritenere del tutto non applicabile ai reati colposi l'art. 5, d.lgs. n. 231/2001.

1. Per un primo orientamento, è necessario a tal fine valorizzare, per questa tipologia di reati-presupposto, l'altro criterio di addebito all'ente della responsabilità, ossia quello del "vantaggio"

dell'ente, quale criterio a natura oggettiva, accertabile *ex post*, avendo riguardo all'utilità realmente *conseguita* dall'ente in seguito alla commissione del reato da parte del soggetto intraneo: così del tutto evitando l' "imbarazzo" di dover fare riferimento al coefficiente finalistico nella commissione del reato medesimo.

In senso critico è stato tuttavia osservato che se il "vantaggio" che l'ente consegue per effetto dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro sono individuati nel risparmio di costi gestionali e organizzativi correlati alla mancata adozione delle cautele idonee ad impedire la produzione dell'evento lesivo, l'effettivo conseguimento ad opera dell'ente non sarebbe così agevolmente accertabile in sede processuale, dovendosi tener conto anche delle conseguenze civilistiche e penalistiche connesse a quello stesso evento lesivo, integranti un costo spesso consistente per l'ente.

2. Per un secondo orientamento il nodo interpretativo deve essere risolto riferendo il criterio dell' "interesse" non all'evento del reato – come noto, involontariamente causato nei reati colposi – ma alla condotta costitutiva del reato stesso.

Due, in tale prospettiva, le possibili soluzioni.

Da un lato, l' "interesse" può essere inteso, in senso soggettivo, come finalistico orientamento della condotta a procurare un'utilità all'ente, nel qual caso sussiste la responsabilità dell'ente a condizione che l'autore del reato abbia posto in essere la condotta inosservante delle cautele allo scopo di procurare all'ente una qualche utilità.

Dall'altro, l' "interesse" può essere inteso in senso oggettivo quale idoneità della condotta criminosa -valutata *ex ante*- a cagionare utilità all'ente, nel qual caso la responsabilità dell'ente sussiste a condizione che la mancata adozione delle cautele doverose appaia *ex ante* idonea ad assicurare all'ente un vantaggio, per es. sub specie di risparmio di costo correlato all'omessa adozione delle cautele.

La posizione della giurisprudenza di merito. La soluzione secondo cui il requisito dell'interesse va riferito non all'evento ma alla condotta del reato è stata condivisa da *Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013*. Il giudice piemontese, richiamando l'orientamento interpretativo prevalente nella giurisprudenza di merito, ha precisato che in relazione ai delitti di omicidio e di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente deve necessariamente essere valutato con riguardo non all'intera fattispecie di reato (difficilmente l'evento morte può tradursi in un vantaggio per l'ente), ma alla sola condotta inosservante delle norme cautelari. Occorre pertanto valutare l'interesse o vantaggio non con riferimento all'evento ma alla condotta della persona fisica caratterizzata dalla violazione del precetto cautelare. L'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbe consistere ad esempio nel risparmio sui costi della sicurezza ovvero nella mancata adozione dei presidi antinfortunistici allo scopo di velocizzare i tempi di esecuzione o incrementare la produttività.

Sulla stessa linea, si colloca Cass. pen., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, intervenuta a definire la nota vicenda Thyssenkrupp.

Secondo le Sezioni unite, i "concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio". Inoltre, "questa opzione interpretativa si rende, per così dire, necessaria nell'ottica di consentire alla norma di trovare applicazione anche nelle ipotesi di reati colposi di evento, perché altrimenti se l'interesse o il vantaggio fosse riferibile anche all'evento morte o lesione colposa, è evidente che i suddetti profili non si configurerebbero mai, basti solo considerare il risarcimento dei danni che l'ente dovrebbe poi pagare alla persona offesa o ai suoi familiari in caso di morte".

Tali conclusioni sono state confermate dalla giurisprudenza successiva, come dimostra la sentenza **Cass., 21 gennaio 2016, n. 2544**.

■ I **modelli di organizzazione** integrano uno strumento di prevenzione ed assumono un rilievo centrale nell'ambito dell'intera disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001, in quanto,

come detto, fungono da **criterio di esclusione della responsabilità dell'ente** ex art. 6, co. 1, ed ex art. 7, co. 2.

Il legislatore ha dettagliatamente individuato le **caratteristiche** dei modelli organizzativi, descrivendo le esigenze che essi hanno il compito di soddisfare.

Essi devono (art. 6, co. 2):

- a) individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali possono essere commessi reati;
- b) prevedere protocolli idonei a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sull'osservanza dei modelli;
- e) introdurre sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle direttive contenute nei modelli.

Diverse le posizioni assunte con riguardo alla **natura giuridica** dei modelli di organizzazione: nonostante la Relazione governativa al D. Lgs. 231/2001 li consideri **scusanti**, in dottrina più voci hanno sottolineato, e con diverse argomentazioni, l'improprietà del ricorso alla categoria dogmatica delle cause di esclusione della colpevolezza (DE VERO); altri, con indirizzo talvolta seguito in giurisprudenza, fanno un più generico riferimento alle cause di esclusione della punibilità parlando di **esimenti** (DE SIMONE); altri ancora parlano di generiche cause di **esclusione della responsabilità** non chiarendo, però, se trattasi di scusanti, scriminanti, o cause di non punibilità. Infine, Altra dottrina perviene a risultati esegetici peculiari, sostenendo che il modello organizzativo individua un'**area di rischio consentito** che determina il richiamo "*all'esercizio di una facoltà legittima; o, se si vuole, all'esercizio di un'attività secondo modalità penalmente non illegittime.*" (FIORELLA).

GLI STRUMENTI PUNITIVI

Quanto, infine, agli **strumenti punitivi** degli illeciti delle persone giuridiche, previsti dal d.lgs. n. 231/01, sono: le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza (artt. 9 e ss.).

- La **sanzione pecuniaria** viene applicata sempre ed il suo importo è calcolato con un articolato meccanismo, che consente una duplice graduazione. In particolare, se la determinazione del **numero delle quote** (non inferiore a cento e non superiore a mille, ma nei limiti previsti per ciascun reato-presupposto contemplato dagli artt. 24 ss.) va operata in relazione a criteri affini a quelli delineati dall'art. 133 c.p. (quali la gravità del fatto, il grado della responsabilità e l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, ai sensi dell'art. 11, co. 1), l'**importo della singola quota** (intercorrente da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1059, ai sensi dell'art. 10, co. 3) va selezionato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (così l'art. 11, co. 2).
- Le **sanzioni interdittive** si applicano congiuntamente a quelle pecuniarie in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste. Consistono:
 - nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - nella sospensione o nella revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di